



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Avv. Martinoli Anna

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
126	01/03/2022	17	0

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 207 del 30/10/2019 alla societa' Aldo Mastellone & C. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 ubicato nel Comune di Napoli, Via Volpicella, n. 100.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 207 del 30/10/2019.

PREMESSO:

- a. che con D.D. n. 207 del 30/10/2019, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Aldo Mastellone & C. s.r.l. per l’impianto IPPC 5.1 ubicato nel Comune di Napoli, Via Volpicella, n. 100;
- b. che, con nota PEC del 02/09/2021 e successiva integrazione/rettifica del 09/09/2021, la società Aldo Mastellone, in seguito a proroga, ha trasmesso, in ottemperanza al punto 12 del D.D. 207/2019 e a quanto previsto dall’art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comunicazione di inizio attività in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, allegando perizia tecnica asseverata a firma dell’Ing. Renato Di Fenza sulla conformità delle opere;
- c. che dalla citata perizia risultavano difformità tra il progetto autorizzato con D.D. n. 207/2019 e i lavori realizzati e in particolare:
*“Non conformità dell’impianto di trattamento delle emissioni diffuse provenienti dal capannone destinato al solo trattamento dei liquidi, tale impianto che da progetto prevedeva Scrubber a doppio stadio, è stato realizzato con impianto di ventilazione a singolo stadio con filtraggio dell’aria attraverso carboni attivi mantenendo la medesima portata di aria, tale scelta societaria è stata determinata dalla rinuncia allo stoccaggio e trattamento dei panni tecnici CER 150202**”;*
- d. che, pertanto, questa UOD, con note prot. 444694 del 08/09/2021 e prot. 459663 del 17/09/2021, ha comunicato alla società Aldo Mastellone che prima di dare esecuzione all’A.I.A. era necessario presentare istanza di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 207/2019 e solo in seguito all’eventuale approvazione della stessa, avrebbe potuto esercitare la propria attività in regime di A.I.A.;
- e. che la società Aldo Mastellone & C. s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a., con nota trasmessa a mano presso gli uffici della scrivente UOD in data 21/10/2021 e successivamente integrata;
- f. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico la somma di €

3.125, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all'istanza di modifica e, con le successive note integrative, il calcolo asseverato.

CONSIDERATO:

a. che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

a.1 eliminazione del CER 150202* e dell'intera "linea di bonifica stracci/indumenti" con conseguente eliminazione dell'area di messa in riserva e di tutti i macchinari dedicati alle lavorazioni;

a.2 modifica del sistema di abbattimento annesso al punto di emissione E1 e l'eliminazione del punto di emissione E3, variazioni possibili in virtù di quanto richiesto al punto a.1;

a.3. richiesta di destinare il serbatoio n°7 (attualmente autorizzato per il deposito preliminare del CER 180106*) al deposito preliminare (D15) del CER 180107 ricevuto da terzi e di destinare il serbatoio n°17 (attualmente autorizzato per stoccaggio del CER 190204* che si prevedeva di produrre a valle del trattamento) allo stoccaggio/deposito temporaneo del CER 180107 autoprodotta a valle del trattamento liquidi effettuato dalla ditta stessa.

b. che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente nelle relazioni tecniche trasmesse dalla società, valutate in corso di istruttoria e confluite nel rapporto tecnico e nel piano di monitoraggio e controllo aggiornati, allegati al presente provvedimento;

c. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 24/01/2022, ha trasmesso il proprio parere definitivo, riportante esito favorevole;

d. che, alla luce della relazione tecnica e ambientale della società, delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", a firma dei prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina - verificato che i codici CER relativi ai rifiuti ingombranti e legnosi rientrano tra quelli già autorizzati e che i presidi ambientali proposti risultano adeguati all'introduzione della nuova linea di trattamento – è possibile attestare che le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali e ammissibili, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.", per i seguenti motivi:

d.1. la modifica di cui al punto a.1 rappresenta l'eliminazione di un processo e la conseguente rinuncia ad un codice CER già autorizzato. (Relazione R1 – "Relazione tecnica descrittiva modifica non sostanziale AIA"). Si sottolinea inoltre che nella relazione R3 - "Ulteriori chiarimenti sulle modifiche proposte" il richiedente dichiara che l'eliminazione del processo suddetto non determina modifiche nell'assetto e nella configurazione dell'impianto antincendio già installato e regolarmente autorizzato;

d.2 la modifica di cui al punto a.2 è da ritenersi non sostanziale ed ammissibile, in virtù di quanto riportato nella relazione R2 - "Relazione ambientale al fine di verificare l'assenza di effetti significativi e negativi per l'ambiente", nella quale viene effettuato un confronto tra le emissioni in atmosfera allo stato attualmente autorizzato con quelle dello stato di progetto. Da tale confronto viene verificata una diminuzione della concentrazione di VOC, in virtù dell'eliminazione della linea di cui al punto a.1;

d.3 la modifica di cui al punto a.3 non prevede nuovi codici da stoccare rispetto a quelli già autorizzati e non comporta inoltre un aumento dei quantitativi attualmente autorizzati, né in termini di quantitativo in ingresso ricevuto da terzi né in termini di stoccaggio massimo contemporaneo rispetto o a quanto già autorizzato con D.D. n°207 del 30/10/2019;

e. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. n. 59/2018.

CONSIDERATO, altresì:

a. che con nota prot. 45559 del 27/01/2022 questa UOD ha comunicato alla società Aldo Mastellone & C. s.r.l. che, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trattandosi di modifica non sostanziale e ammissibile era possibile procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

b. che la modifica proposta comporta variazioni del rapporto tecnico e del piano di monitoraggio e controllo allegati al D.D. n. 207 del 30/10/2019, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto è necessario aggiornare il D.D. n. 207/2019.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 207 del 30/10/2019 alla società Aldo Mastellone & C. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 ubicato nel Comune di Napoli, Via Volpicella, n. 100 e di aggiornare il D.D. n. 207/2019 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 207 del 30/10/2019 alla società Aldo Mastellone & C. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 ubicato nel Comune di Napoli, Via Volpicella, n. 100 e di aggiornare il D.D. n. 207/2019 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente, così come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato, si riferisce a:

a. eliminazione del CER 150202* e dell'intera "linea di bonifica stracci/indumenti" con conseguente eliminazione dell'area di messa in riserva e di tutti i macchinari dedicati alle lavorazioni;

b. modifica del sistema di abbattimento annesso al punto di emissione E1 e l'eliminazione del punto di emissione E3, variazioni possibili in virtù di quanto richiesto al punto 1;

c. richiesta di destinare il serbatoio n°7 (attualmente autorizzato per il deposito preliminare del CER 180106*) al deposito preliminare (D15) del CER 180107 ricevuto da terzi e di destinare il serbatoio n°17 (attualmente autorizzato per stoccaggio del CER 190204* che si prevedeva di produrre a valle del trattamento) allo stoccaggio/deposito temporaneo del CER 180107 autoprodotta a valle del trattamento liquidi effettuato dalla ditta stessa.

3. **di precisare** che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente nelle relazioni tecniche trasmesse dalla società, valutate in corso di istruttoria e confluite nel rapporto tecnico e nel piano di monitoraggio e controllo aggiornati, allegati al presente provvedimento;

4. **di precisare** che il rapporto tecnico e il piano di monitoraggio e controllo, parti integranti e sostanziali del D.D. n. 207 del 30/10/2019, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale sono sostituiti da quelli aggiornati, allegati al presente provvedimento;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. 207 del 30/10/2019 e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, con nota trasmessa a mano presso gli uffici della scrivente UOD in data 21/10/2021 e successivamente integrata;

6. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

9. **di prescrivere** che la società, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale ne dia comunicazione a questa UOD.

In ottemperanza al punto 12. del D.D. n. 207/2019, alla comunicazione dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto è conforme al progetto approvato, così come modificato dal presente provvedimento e a tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.

In tale relazione dovrà altresì essere attestato che l'impianto è stato adeguato alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare l'effettiva conformità dell'impianto;

10. **di prescrivere**, che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravii del rischio incendio e/o a comunicazioni da inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019. La modifica dovrà essere realizzata compatibilmente con quanto previsto dalla DGR 223/19;

11. **di disporre**, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3.a), il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 207 del 30/10/2019, considerato che, in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

12. **di prescrivere** che, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto disposto al punto 11. e, al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 29 octies, comma 6, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la società presenti istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 207 del 30/10/2019 e s.m.i.;

13. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

15. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

16. **di notificare** il presente provvedimento alla Aldo Mastellone & C. s.r.l.;

17. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Napoli, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA1 Centro, all'Ente Idrico Campano, al Ministero della transizione Ecologica e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

18. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott.ssa Anna Martinoli